REGOLAMENTO (CEE) N. 3185/84 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1984

recante seconda modifica al regolamento (CEE) n. 913/84 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1984/1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 379/71 della Commissione, del 19 febbraio 1971, relativo alla fissazione delle norme di qualità per gli agrumi (3), definisce per tali prodotti una categoria III;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, le categorie di qualità III si applicano soltanto se i prodotti che rientrano in tali categorie sono necessari per soddisfare le esigenze del consumo; che tale necessità, già ammessa per un periodo limitato per i limoni con regolamento (CEE) n. 1629/84 della Commissione (4), si manifesta attualmente per taluni agrumi diversi dai limoni del tipo verdelli; che, date le forti fluttuazioni della produzione da una campagna all'altra, è opportuno limitare la durata di applicazione delle categorie di qualità III;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 913/84 è completato dalla menzione seguente:

« — arance della varietà biondo ovale calabrese: dal 1° ottobre 1984 al 15 luglio 1985;

— satsuma, clementine, tangerini ed altri ibridi similari di agrumi diversi dai mandarini: dal 1° ottobre 1984 al 15 maggio 1985 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 45 del 24. 2. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 22.